



web site



Lavoro dipendente Il rimborso delle spese di trasferta - le novità della legge di bilancio per il 2025 -

1. PREMESSA

La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, contiene numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente a decorrere dal periodo d'imposta 2025.

Una novità di sicuro interesse riguarda le **nuove regole di tassazione dei rimborsi delle spese di trasferta ai lavoratori dipendenti, collaboratori e amministratori**.

1. LA NOVITÀ DAL 2025

A decorrere dal **01/01/2025** il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, collaboratori e amministratori per le trasferte al di fuori del territorio comunale sono ammesse in deduzione solo se le spese stesse sono pagate con mezzi tracciati.

Difatti, l'art. 1 co. 81 lett. a) della legge 207/2024 ha aggiunto il seguente periodo all'art. 51 co.5 TUIR:

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 [cioè taxi e noleggi con conducente], per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento tracciato]

Di conseguenza, **dal corrente anno 2025**, in caso di rimborso delle predette spese il trattamento fiscale in capo al dipendente/collaboratore/amministratore è il seguente:

- se la spesa è stata pagata con mezzi tracciati** il rimborso in busta paga **non sarà soggetto a imposte né a contributi**;
- se la spesa non è stata pagata con mezzi tracciati** il rimborso in busta paga **verrà considerato normale retribuzione**, da assoggettare a imposte e contributi.

Come indicato nella norma, la nuova regola si applica alle seguenti spese:

- vitto (ristoranti, bar ...);
- alloggio (hotel, B&B e altri servizi di ricettività);
- viaggio (pedaggi);
- taxi e trasporti con conducente.

N.B.: in sede di redazione dei cedolini paga, in mancanza di diverse indicazioni le spese rimborsate si intenderanno sempre a fronte di pagamenti tracciati, quindi con esclusione da imposte e contributi.

2. RIEPILOGO DELLE REGOLE GENERALI PER LE SOMME EROGATE PER TRASFERTE

In occasione delle trasferte, ai lavoratori dipendenti possono essere riconosciuti rimborsi spese:

- analitici** (a fronte di spese effettivamente sostenute e dimostrabili);
- forfettari** (importi onnicomprensivi, senza riferimento alle spese effettivamente sostenute dal dipendente);
- misti**, cioè una combinazione di rimborsi analitici e forfettari.

Posto che **il dipendente** comandato in trasferta **ha diritto al rimborso delle spese sostenute** per l'espletamento dell'incarico, si riepilogano le regole di tassazione degli importi corrisposti a fronte del rimborso di tali spese con riferimento alle sole **trasferte al di fuori del territorio comunale**.

Circa il trattamento fiscale dei **rimborsi analitici** si è detto in precedenza.

Per i **rimborsi forfettari e misti**, invece, le regole di tassabilità in capo al dipendente sono le seguenti:

- se la trasferta comporta oneri di vitto, alloggio e viaggio **il rimborso forfettario corrisposto al dipendente è esente da imposte e contributi fino all'importo di E. 46,48** al giorno (E. 77,47 per le trasferte all'estero). La parte eccedente è tassata in via ordinaria;
- se le spese di **vitto oppure** quelle di **alloggio** sono **rimborsate analiticamente**, il limite di esenzione è ridotto a **E. 30,99** al giorno (E. 51,65 per le trasferte all'estero);
- se vengono **rimborsate analiticamente** al dipendente **sia le spese di vitto che quelle di alloggio**, il limite di esenzione è ridotto a **E. 15,49** al giorno (E. 25,82 per le trasferte all'estero).

L'eventuale rimborso delle spese di viaggio e trasporto non riduce l'importo esente del rimborso forfettario.

Si riepilogano gli importi nella tabella seguente:

IMPORTI ESENTI PER INDENNITÀ DI TRASFERTA AI DIPENDENTI
(per trasferte al di fuori del territorio comunale)

rimborso analitico spese di			limite giornaliero indennità esente	
vitto	alloggio	viaggio	trasferte Italia	trasferte Estero
NO	NO	NO	Euro 46,48	Euro 77,74
NO	NO	SI		
NO	SI	NO	Euro 30,99	Euro 51,65
NO	SI	SI		
SI	NO	NO		
SI	NO	SI	Euro 15,49	Euro 25,82
SI	SI	NO		
SI	SI	SI		

N.B.: in caso di rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio la quota esente dell'indennità di trasferta si riduce indipendentemente dalle modalità con cui le spese sono state pagate (pagamento tracciato o meno)





3. LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER LE IMPRESE

Analogamente alla tassazione dei rimborsi in capo ai dipendenti, l'art. 1 co. 81 lett. b) e c) della legge 207/2024 ha previsto che **le stesse spese** (rimborsi analitici ai dipendenti in occasione di trasferte) **sono deducibili per le imprese e i lavoratori autonomi solo se pagate con mezzi tracciati**.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, si può constatare che **il pagamento da parte del dipendente delle spese di vitto e alloggio con modalità *non* tracciate comporta:**

- la **tassazione in capo al dipendente** dell'eventuale rimborso analitico;
- la **riduzione della quota di esenzione** dell'indennità di trasferta;
- l'**indeducibilità della spesa** per l'impresa/lavoratore autonomo che ha rimborsato il dipendente.

GENNAIO 2025